# MODELLO UNICO INFORMATIVA CLIENTE

NOME E COGNOME: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

### INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

EX ART. 49 REGOLAMENTO ISVAP. 5/2006

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'intermediario consegna/trasmette al cliente la presente comunicazione prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione.

#### **SEZIONE A (ex modello 7A)**

# COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto consegnano/trasmettono al contraente copia del documento ( Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
  - 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  - 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiamo quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  - 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie ( se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), per importi inferiori a tremila/00 euro; il limite è relativo a ciascuna movimentazione di denaro contante, ancorché riferita ad uno o più contratti pagati contestualmente, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta/00 euro annui per ciascun contratto.

# INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA, O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

#### PARTE I

## <u>Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente:</u>

(l'intermediario viene identificato con una x)

	Cognome e Nome	Qualifica
	Cervone Marcella	Responsabile dell'attività di intermediazione
		Iscrizione RUI n. A000168976 del 22-04-2007
X	Principi Mario	Addetto all'attività di intermediazione anche al di fuori dei locali
		lscrizione RUI n. E000194587 del 03-07-2007
	Caporaletti Fiorella	Addetto all'attività di intermediazione all'interno dei locali

# Informazioni generali dell'intermediario per il quale è svolta l'attività:

a) Ragione sociale: HOP ASSICURAZIONI SRLSb) Iscrizione RUI: A000515715 del 23-03-2015

c) Sede legale: VIALE TRENTO, 36 – 63900 FERMO (FM)
d) Sedi operative: VIA POMPEIANA, 65 – 63900 FERMO (FM)
VIA MARCO POLO, 48 – 60027 OSIMO (AN)

- e) Telefono: 0734-605428 Indirizzo e.mail: info@hopassicurazioni.it Indirizzo PEC: hop@pechopassicurazioni.it
- f) Denominazione sociale delle imprese di assicurazione di cui sono offerti i prodotti:

AVIVA ITALIA S.P.A. AVIVA LIFE S.P.A.

SLP - ASSICURAZIONI SPESE LEGALI PERITALI E RISCHI ACCESSORI S.P.A.

Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta:

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma
I suddetti estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli
Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet www.ivass.it.

#### Parte II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di Interesse

- **A)** Né l'intermediario che entra in contatto con il contraente né l'intermediario per il quale è svolta l'attività sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione;
- **B)** Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera;
- **C)** L'intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. In tal caso, il contraente ha il diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti di affari; su richiesta del contraente, verranno indicate tali imprese.

#### D) Livelli provvigionali riconosciuti nel caso di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto:

(Il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private D. Igs. 209/2005).

Impresa	Settore	Tipologia contratto	Aliquote provvigionali (*)
Aviva	01-a-b-c-d-e-	Autovetture, Natanti, Motocicli e Ciclomotori, Macchine operatrici, Macchine agricole	12 %
	01	Autocarri ≤ 35 QL Autocarri ≥ 35 QL	12 % 8 %
		Autotassametri, Autobus, Motoveicoli e ciclomotori trasporto cose, Camper uso privato, altri veicoli trasporto cose Libro matricola	12 % 8%

### Parte III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- è stata stipulata dell'intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000,00.
- l'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- è facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa;

Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.

Il contraente, con la firma del presente documento, dichiara di aver ricevuto la presente informativa.

Data	Firma del Contraente
16/05/2016	